



## CITTA' DI FELTRE

### ORDINANZA DEL SINDACO

**Ordinanza n. 14 del 04/05/2021**

- U. O. Polizia Locale

**Oggetto:** ARTISTI DI STRADA - Istituzione in via temporanea di una piazzola sull'area verde " Ex Manifattura" in sostituzione di quella individuata a Porta Imperiale ed una sul lato nord della galleria " Fratelli Angelini " in sostituzione di quella individuata in via Roma ( Fontana ).

#### IL SINDACO

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la convivenza civile, approvato con delibera del consiglio comunale numero 14 del 28 aprile 2014, ed in particolare le norme che definiscono e regolano l'arte di strada intesa come la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, indipendentemente dalle qualità tecniche, riconoscendo in questo modo l'Amministrazione di Feltre l'arte in strada come fenomeno culturale e valorizzandone tutte le forme espressive da esercitare liberamente sul territorio comunale nei limiti del richiamato regolamento;

VISTE le segnalazioni e doglianze pervenute al Comando di Polizia Locale, in forma scritta e verbale, come da documentazione agli atti, da parte di commercianti e cittadini in generale, con le quali si lamenta l'uso a volte improprio delle piazzole dedicate all'arte di strada da parte di persone che nella pratica sono invece dedite all'accattonaggio;

VISTE altresì le lamentele di commercianti e residenti che segnalano, oltre all'uso improprio delle piazzole individuate in prossimità di Porta Imperiale e via Roma (Fontana), anche il continuo permanere di singoli suonatori per periodi prolungati nella stessa piazzola provocando fastidio e disturbo oltre la normale soglia di tollerabilità;

ATTESO che quanto segnalato è stato accertato anche dal personale della Polizia Locale che nei casi possibili ha proceduto ad intimare la rotazione della piazzola all'artista di strada, ad allontanare le persone in tutti i casi in cui all'evidenza non potevano essere qualificati quali artisti di strada ed elevato regolare verbale di violazione amministrativa quando ne ricorrevano i termini;

#### CONSIDERATO CHE:

- le problematiche suesposte sono contemplate nel citato regolamento che prevede la rotazione dei suonatori nelle singole piazzole purché intimata dal personale di Polizia Locale;
- il personale di Polizia Locale non sempre può intervenire con la sollecitudine attesa dai richiedenti;
- il Comando Polizia Locale propone, per le piazzole indicate, lo spostamento in siti alternativi, ma comunque centrali, in modo da creare meno disagio ai residenti;

SENTITA la Giunta comunale nella riunione del 3 maggio 2021;

#### RICHIAMATI:

- gli articoli 33 e 35 del vigente regolamento per la convivenza civile approvato con delibera del consiglio comunale numero 14 del 28 aprile 2014. Il comma 5 dell'articolo 35 prevede che il Sindaco "ha facoltà di apportare deroghe, variazioni ed integrazioni per quanto attiene gli orari e le aree interessate all'esercizio dell'arte in strada";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267;

#### ORDINA

È istituita in via temporanea una piazzola sull'area verde " Ex Manifattura" in sostituzione di quella individuata a Porta Imperiale ed una sul lato nord della galleria " Fratelli Angelini " in sostituzione di quella individuata in via Roma (Fontana), entrambe indicate da apposita segnaletica. Tali piazzole seguono, per l'utilizzo, le procedure delle restanti piazzole disciplinate dal vigente regolamento comunale per la convivenza civile approvato con delibera del consiglio numero 14 del 28 aprile 2014.

Per i contravventori alla presente ordinanza e per l'esercizio dell'arte di strada fuori dalle apposite piazzole, viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista ai sensi dell'articolo 666 del codice penale da un minimo di euro 258,00 ad un massimo di euro 1.549,00, fatto salvo, per quanto applicabile, quanto previsto all'articolo 35, comma 3, del citato regolamento per la convivenza civile.

Il presente provvedimento diviene efficace contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio e rimane in vigore fino alla revisione del regolamento stesso oppure su abrogazione o variazione con altro specifico provvedimento.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni, ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, come previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, numero 241.

**Il Sindaco**

Paolo PERENZIN

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.